

Pubblicato il 22/05/2023

N. 03103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

- della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla domanda datata 3.09.2022 e 6.10.2022, tesa ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 328/2000;

- del diritto del minore ad ottenere la predisposizione del progetto individuale conformemente alla richiesta di parte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e della Asl Napoli 2 Nord;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono genitori di un bambino affetto da disturbo dello -OMISSIS- e -OMISSIS- in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.

I ricorrenti, pertanto, in data 30.9.2022 e 6.10.2022, si rivolgevano rispettivamente al Comune di Casoria e all'A.S.L. Napoli 2 Nord presentando istanza per la predisposizione del progetto individuale per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000, corredandola della documentazione ivi richiamata. In ordine alla richiesta così presentata, non veniva emesso alcun provvedimento.

Di qui la proposizione della azione che ne occupa, volta alla declaratoria della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni e per la loro condanna, per i profili di rispettiva competenza, a provvedere, espressamente instandosi, altresì, nel caso di ulteriore inerzia, per *“la nomina di un Commissario ad acta, che provveda, in luogo e con spese a carico dell'Ente”*.

Si costituiva la intimata ASL, instando per la reiezione del ricorso e depositando una relazione del distretto sanitario attestante la presa in carico del piccolo, con l'assegnazione di 25 ore di sostegno oltre che di 5 ore di assistenza specialistica, tutte fruite a scuola.

Si costituiva, altresì, il Comune di Casoria che, depositando una relazione dei servizi sociali, instava per la cessazione della materia del contendere, rimarcandosi di essersi attivato per la predisposizione dell'agognato progetto individuale (Programma di Intervento per la prevenzione e l'Istituzionalizzazione - PIPPI e sottoscrizione da parte della madre de cd. preassessment).

I ricorrenti replicavano, rimarcando il carattere non soddisfacente delle iniziative assunte.

Il Comune rimarcava, ancora, che la rinuncia al PIPPI fatta dai ricorrenti in data 7 marzo 2023 e, in ogni caso, la nota 23852/23 del 4 aprile 2023 con cui i servizi sociali hanno richiesto la convocazione di una UVI per la redazione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000.

Il ricorso è fondato.

E, invero, la documentazione versata in atti dal Comune non elide il silenzio inadempimento censurato dai ricorrenti, non emergendo la adozione di determinazioni con valenza provvedimento sull'istanza che ne occupa, con la quale i ricorrenti hanno espressamente chiesto la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n.328 del 2000; né è idonea a far venir meno il silenzio censurato la relazione depositata in giudizio dalla ASL, che si limita a riepilogare le terapie sanitarie di cui attualmente fruirebbe il bambino e a fornire ulteriori informazioni.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono, in linea con i recenti arresti giurisprudenziali in materia anche di questo TAR (TAR Campania, n. 5631 del 2019; TAR Sicilia, n. 48 del 2021; TAR Lazio, n. 4857 del 2022).

Si premette che la legge 8 novembre 2000 n. 328, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 14, "progetti individuali per le persone **disabili**", stabilisce espressamente che:

*"1. Per realizzare la piena integrazione delle persone **disabili** di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi*

dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare'.

Il progetto individuale previsto da tale disposizione si presenta, alla luce del quadro normativo e della correlata giurisprudenza, quale l'insieme di quelle prestazioni che assicurano in concreto l'integrale tutela della disabilità.

Inoltre, sulla base della specifica normativa citata, appare evidente che il Comune rivesta *“un ruolo pregnante e di impulso alla predisposizione del progetto, dovendo creare le condizioni affinché i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui possa aver bisogno la persona con disabilità nonché le modalità di una loro interazione, si possano effettivamente compiere e ha, quindi, il compito di gestire gli interventi di tutti i vari soggetti coinvolti nel progetto”* (TAR Campania, n. 5631 del 2019).

Va, quindi, ribadita la conclusione, fatta già propria da questo TAR (da ultimo, decisione n. 2182/23), secondo cui sull'Amministrazione incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei **disabili**, uno specifico, inderogabile dovere di agire che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

Inoltre, si ricorda che ad individuare le caratteristiche del progetto individuale e il suo perimetro operativo è lo stesso articolo 14 della legge n. 328 del 2000,

secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità “*comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*”. Ne discende che il progetto di vita individuale per la persona disabile è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria di altri strumenti (quali, ad esempio, quelli recati dal PAI e dal PEI): vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile. E, come già precisato dalla giurisprudenza anche di questo TAR, è l'insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della persona con disabilità.

Il Comune resistente, a fronte dell'istanza dei ricorrenti volta ad ottenere la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328 del 2000, non ha ancora provveduto, in violazione dell'obbligo previsto dal citato articolo 14.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e va dichiarato l'obbligo della Amministrazione civica di Casoria di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL Napoli 2 Nord competente *ratione loci*, il progetto individuale per la persona disabile, secondo quanto indicato dal citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di vano decorso del termine indicato, all'Amministrazione inottemperante si sostituirà quale commissario *ad acta*, ad istanza di parte

ricorrente, il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della Regione Campania o un funzionario da lui delegato; il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla istanza di parte ricorrente. Le spese di lite vanno poste a carico della Amministrazione comunale soccombente, nel mentre possono essere compensate nei rapporti con la ASL.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Casoria di provvedere ad adottare, di intesa con la ASL Napoli 2 Nord, il progetto individuale per la persona disabile di cui all'articolo 14 della legge 328 del 2000, nei sensi e termini di cui in motivazione.

In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario, che, su istanza di parte ricorrente, provvederà entro i successivi sessanta giorni.

Condanna il Comune di Casoria a pagare le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dai ricorrenti, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti, siccome dichiaratosi anticipatario.

Spese compensate nei rapporti con la ASL Napoli 2 Nord.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche individuate nominatim nel corpo della sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con
l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.